



Opera Pia " Salvatore Genchi Collotti"
Via Maestro Pintorno N. 1 - 90015 Cefalù (Pa)
Codice fiscale 82000190825

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 12-21

del 28 Giugno 2021

OGGETTO: Vincolo di indisponibilità e impignorabilità di somme destinate ai servizi indispensabili istituzionali fino al 31.12.2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **Ventotto** del mese di **Giugno** il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia "Salvatore Genchi Collotti" di Cefalù.

Vista la legge 17.07.1890 n. 6972 istitutiva delle II.PP.A.B.;

Visto il Regio Decreto 05.02.1891 n. 99;

Visto il Decreto Presidenziale 18.03.1953 n. 27/A;

Visto la L. R. n. 22 del 09.05.1986;

Visto il D. A. n. 2931 serv.7 IPAB del 03.11.2017 di nomina del Commissario Straordinario dell'Ente nella persona del Dott. Vincenzo Nucera;

Visto il verbale di insediamento del Dott. Vincenzo Nucera del 28.11.2017;

Visto il D.A. n. 63/GAB del 18.07.2019 di conferma incarico al Commissario Straordinario presente;

Visto il D.A. n. 27/GAB del 24.03.2020 di riconferma incarico del Commissario Straordinario nella persona del Dott. Vincenzo Nucera;

Vista la Delibera 9/A/13 del 5.12.2013 di vendita dell'immobile di Via Veterani 73-75;

Vista la nota n. 4933 del 11/02/2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro approva l'atto deliberativo n. 9/A/13 del 5.12.2013 dell'Opera Pia "Salvatore Genchi Collotti" di Cefalù;

Vista la circolare prot.32188 del 05.09.2014 avente per oggetto "Beni immobili di proprietà delle II.PP.A.B. alienazione ed altre utilizzazioni - modalità e requisiti per l'autorizzazione" in cui viene specificato che:

a) "i proventi delle alienazioni devono essere finalizzati all'utilizzazione e/o riconversione di strutture strumentali all'attività istituzionale, urgenti e necessarie a garantire la funzionalità e la sicurezza della struttura a servizio anche dei soggetti già ospiti della struttura;

b) "i proventi delle alienazioni non possono di norma essere destinati alle spese ordinarie di funzionamento....";

c) una quota parte, comunque non superiore al 30% del ricavato dell'alienazione, potrà essere destinata al ripianamento della situazione debitoria....."

Considerato che in data 26.01.2016 si è svolta la seconda asta pubblica che ha visto l'aggiudicazione del primo lotto al sig. Scialabba per l'importo di € 7.630,00 mentre sono andate deserte le aste dei lotti n. 2-3-4-5, come da verbale di vendita redatto dal notaio Licciardello in data 26 gennaio 2016 ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 33/16 del 04/02/2016;

Visto che per la restante parte, l'immobile di via Veterani n. 75 n. 5 aste sono andate deserte;

Visto che il prezzo della base d'asta dell'ultima gara, andata deserta era di € 174.830,00;

Considerato che è stata presentata offerta per € 181.830,00 per l'acquisto a corpo dei beni di cui alla delibera n. 9/A/13 del 5.12.2013;

Vista la nota prot. 76/18 del 23.03.2018 di richiesta adozione decreto di approvazione ex art. 41 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 relativo alla vendita dell'immobile di Via Veterani, 75 inviato all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

Vista la presa d'atto del decreto di approvazione del contratto di vendita inviata dal Dirigente dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con nota prot. 10796 del 29.03.2018;

Considerato che il corrispettivo netto della vendita deve essere destinato a lavori di adeguamento della struttura sede dell'Ente alla normativa 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'eventuale eccedenza ad altri lavori urgenti di adeguamento della struttura e il 30% al ripianamento di debiti pregressi;

Premesso che l'Opera Pia Salvatore Genchi Collotti è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) giusto DPRS 18 Marzo 1953 n. 27/A e persegue finalità di assistenza per anziani autosufficienti e non.

Che a tali finalità e servizi assistenziali sono anche funzionalmente riservati e destinati i necessari mezzi economici e finanziari;

Che, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità pubbliche dell'Ipab, è necessario dichiarare l'impignorabilità delle somme esistenti **presso la tesoreria dell'Ente**;

Richiamata al riguardo la disciplina relativa al vincolo di indisponibilità operante per il patrimonio delle Ipab ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. N. 207/2001 in combinato disposto con l'art. 828 del c.c nonché l'art 159 del D. Lgs n. 267/2000;

he in ordine alla natura giuridica ed alla disciplina applicabile, la giurisprudenza ha condotto le Ipab alla medesima disciplina degli Enti Locali e ciò per quanto concerne proprio la disciplina della finanza pubblica e del personale dipendente;

he la Corte Costituzionale con sentenza n. 161/2012 si è espressa sull'argomento seppure in materia di applicazione dell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 in materia di spese di personale per gli Enti Locali e delle camere di commercio" rilevando come "evidenziata peculiarità delle Ipab non impedisca la riconducibilità delle stesse alle regole degli enti locali";

he in ordine all'equiparazione delle Ipab agli enti Locali, si era già espresso in precedenza anche il Consiglio di Stato, affermando che Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla l. 17 luglio 1890 n.6972 e successive modifiche, fino al momento della loro soppressione e contestuale trasferimento di beni e personale ai comuni di esecuzione della loro perfezione(Iscrizione albo regionale e abilitazione all'esercizio di attività alla stessa natura giuridica) di cui alle rispettive norme....;

he sul tema, recentemente, l'Anac e la Corte dei Conti hanno emesso dei pareri nei quali hanno affermato che le Ipab sono assimilabili agli enti strumentali regionali e locali;

he ad ulteriore conferma dell'applicabilità della disciplina dettata dal T.U.E.L. D.LGS n. 57/2000 anche nelle IPAB, si rileva come ai dipendenti delle ex-IPAB Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza si applica in base alle previsioni del c.c.n. quadro del 18 dicembre 2002 la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali;

he in ordine alla applicabilità dell'art. 159 T.U.E.L. ed in generale della disciplina dettata in materia di Enti locali, si rileva che la normativa dettata dal TUEL è applicabile anche alle c.d. aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB). Invero, il predetto T.U.E.L. disciplina tra le altre, al titolo V artt. 112ss, anche i servizi socio-assistenziali, prevedendo in altro sub articolo 113 bis in materia di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica che " Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:

1. Istituzioni;

2. Aziende speciali, anche consortili...."

art. 159 del TUEL prevede tra l'altro che:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoreri. Gli atti esecutivi eventualmente trapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b)

pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili. (1) 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità. (1) 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere. (1) 5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3. (1) La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 211 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma "nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".

L'art. 114 poi definisce l'azienda speciale quale ente strumentale quell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale; e l'istituzione quale organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, la quale conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.

Che ne consegue come la normativa dettata dal TUEL è applicabile anche all'Opera Pia Salvatore Genchi Collotti di Cefalù che è una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) avente natura di ente pubblico non economico regionale e persegue delle finalità di assistenza così come sancite nello statuto.

Che il riconoscimento e l'equiparazione delle Ipab alla disciplina degli enti locali risulta consolidato anche dai seguenti elementi:

1. parere del Consiglio per la Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia del 14-10-1980, all'uopo interpellato dall'Assessorato Enti Locali in materia di assunzione del personale, nel quale si afferma la natura di enti pubblici istituzionali delle II.PP.AA.BB;

2. circolare dell'Assessorato degli Enti Locali, in materia di regole sull'assunzione del personale dipendente, nella quale le II.PP.AA.BB. vengono raggruppate sotto l'indicazione di enti locali ed istituzionali (Province, Comuni, aziende speciali, consorzi, II.PP.AA.BB.) in GURS del 09.06.2000;

3. parere dell'Assessorato degli Enti Locali di Palermo del 16-12-1995 nel quale si legge "avendo le I.P.A.B. natura di enti locali, sia pure non territoriali (Corte di cass., sez. riun., sent. 28.10.1995 n. 11298) il predetto divieto si applica anche ad esse in forza dell'art. 7 della citata l.r. n. 14/1958, che lo estende appunto agli enti locali;

4. parere dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e delle autonomie locali del 10-09-2007 n. 3415 che afferma che l'applicazione in materia di assunzione del personale IPAB, della Legge regionale Sicilia n. 15/2004 art 49 sull'assunzione presso le amministrazioni e gli enti pubblici mediante concorso pubblico riferito a "Amministrazione regionale, le aziende ed enti dalla stessa dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, le aziende sanitarie locali, nonché gli enti da essi dipendenti e comunque sottoposti a controllo, tutela e vigilanza..."

5. art 126 comma 2 TUEL secondo il quale le IPAB sono le pari sottoposte al medesimo controllo preventivo di legittimità previsto per gli atti degli enti locali, in quanto così dispone la norma citata: "il controllo preventivo di legittimità si estende anche agli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

6. la Corte Costituzionale 16/10/1990 n. 466 ha altresì affermato che "...l'art.12 del D.P.R. n. 616 del 1977 ha trasferito le funzioni che riguardano l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione degli enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto" enti, fra i quali rientrerebbero senza dubbio le I.P.A.B."

Richiamata, dunque la normativa contenuta all'art. 159 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il tenore dell'art. 159 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 laddove è statuito che non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri";

Precisato che vanno altresì escluse ex legge da eventuali azioni esecutive le somme di denaro che una apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio (cfr. Cassazione civ., sez III 10/07/1986, n. 4496) e che pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dalla Regione per la realizzazione di interventi di investimento nei servizi indispensabili con specifico vincolo di destinazione ;

Considerata dunque, nella fattispecie, la non assoggettabilità ad esecuzione forzata di somme ad un pubblico servizio;

Che pertanto devono ritenersi indisponibili e non assoggettabili ad esecuzione forzata tutte le somme ed in particolare quelle destinate al pagamento:

a) delle retribuzioni al personale dell'Ente comunque denominato e dei conseguenti oneri riflessi;

b) di fatture o altro per l'assolvimento dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari;

c) di somme a destinazione vincolata finanziate da Enti;

d) di somme derivanti da alienazione di beni vincolate con deliberazione approvata dall'Organo Regionale di Controllo.

Attesa l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto per le motivazioni espresse in premessa;

Vista la delibera n. 12/18 del 17.07.2018 avente la stessa natura giuridica della presente (Delibera di impignorabilità per le motivazioni espresse in premessa);

Vista la delibera 2/19 del 22.01.2019 che prevedeva l'impignorabilità delle somme fino al 30.06.2019;

Vista la delibera 11/19 del 14.06.2019 che prevedeva l'impignorabilità delle somme fino al 31.12.2019;

Vista la delibera n.15/19 del 08/10/2019 di nomina di Tecnico e Rup per i lavori da svolgere al secondo piano dell'istituto;

Visto il verbale prot. 330 del 25.10.2019 di affidamento dei lavori edili;

Che il 70% delle somme derivanti dalla vendita deve essere impiegato per il completamento dei lavori per le finalità di cui in premessa e il 30% per il ripianamento dei debiti pregressi;

Vista la delibera 18/19 del 11.12.2019 che prevedeva l'impignorabilità delle somme fino al 30.06.2020;

Vista la delibera 11/20 del 17.07.2020 che prevedeva l'impignorabilità delle somme fino al 31.12.2020;

Vista la delibera 35/20 del 03.12.2020 che prevedeva l'impignorabilità delle somme fino al 30.06.2021;

Considerato che a causa del lock down dovuto al Covid-19 i lavori sono stati interrotti e che quindi non è stato possibile concludere i lavori nei tempi previsti.

Considerato che parte delle somme sono già state utilizzate per le finalità previste dalla vendita e che la parte rimanente ammonta ad € 44.532,82;

Ritenuto di dover prevedere la proroga dell'impignorabilità di € 44.532,82 fino al 31.12.2021;

DELIBERA

Per quanto espresso nella parte motivata e per quanto previsto dalla norma vigente:

- 1) Di dichiarare, ai sensi e per effetto del combinato disposto dell'art 13 del D. Lgs. n. 207/2001 dell'art 828 del c.c. e dell'art. 159 del D. Lgs 267/2000, l'indisponibilità e la impignorabilità delle somme che risultano sul capitolo in Entrata del Bilancio di

Previsione 2018 e 2019 al capitolo E.02.001.0160 "Alienazione di beni immobili" e destinate al pagamento delle spese, in conformità all'allegato prospetto contabile precedentemente trasmesso con delibera n. 12/18 del 17.07.2018;

- 2) Di considerare l'indisponibilità e l'impignorabilità della somma di € 44.532,82 fino al raggiungimento dell'obiettivo e non più tardi del 31.12.2021;
- 3) Di aver ottenuto con D.R.S. n. 877 del servizio 4 del 29.05.2019 l'iscrizione dell'Ente all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22 per la stipula di convenzioni con i comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di n. 24 anziani ed è stata stabilita la natura definitiva come ente pubblico riconosciuto dalla stessa Regione Siciliana;
- 4) Di diffidare il tesoriere dal rendere dichiarazione positiva ex art 547 c.p.c, nel caso in cui a seguito di eventuali azioni esecutive non siano disponibili in cassa dell'Ente somme eccedenti quelle vincolate in forza del presente atto;
- 5) Di notificare copia del seguente provvedimento al Tesoriere dell'Ente;
- 6) Di disporre che non vengono emessi mandati di pagamento a titolo diverso da quelli come sopra vincolati salvo che non siano espressamente autorizzate con nota specifica dal sottoscritto, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno per come stabilito della Corte Costituzionale nella sentenza n. 69/98 e successive;
- 7) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



Il Commissario Straordinario
(Dott. Vincenzo Nucera)